



Tribunale di Bolzano - Landesgericht Bozen

Ufficio fallimentare - Konkursabteilung

Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente rel.
Dott. Stefan Tappeiner	Giudice
Dott.ssa Elena Covi	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO DI NON LUOGO A PROVVEDERE ALLA REVOCA (art. 173 L.F.)

del concordato preventivo della società [REDACTED], in persona del suo legale rappresentante Sig. [REDACTED], con sede in Campo Tures, Via Industriale n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [REDACTED], come da procura in atti,

OSSERVA

I. In data 3.2.2015 i Commissari Giudiziali hanno depositato la propria relazione ai sensi dell'art. 172 LF, segnalando, in estrema sintesi,

A) l'assenza di fattibilità giuridica per il concreto rischio della corresponsione ai chirografi di una percentuale irrisoria in una misura compresa fra lo 0,46% e l'1,38% delle rispettive pretese, anziché della percentuale prossima al 23% prospettata dalla debitrice.

Due sono in particolare le poste che a parere dei Commissari vanno a diminuire notevolmente l'attivo:

in primo luogo, l'azzeramento sia della partecipazione di [REDACTED] in [REDACTED], pari a ca.

1.000.000 di euro, che del credito di [REDACTED] verso quest'ultima pari a ca. 3.000.000 di euro.

Secondo fattore decisivo che incide a parere dell'organo commissariale in modo determinante sull'abbattimento dell'attivo a disposizione del ceto chirografario, sono le prededuzioni maturate sui rapporti bancari di cui [REDACTED] non ha chiesto la sospensione e/o lo scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis LF.

Terza componente che ha indotto i Commissari ad una valutazione peggiorativa rispetto alla proposta di [REDACTED] è rappresentata dal credito di questa verso [REDACTED] per un importo di ca. 1.600.000 euro, integralmente svalutato, in quanto postergato rispetto a tutti gli altri crediti, in applicazione del disposto di cui all'art. 2467 cc.

Infine, come quarta componente peggiorativa rispetto alle previsioni del piano, i Commissari hanno individuato un minor valore di realizzo della partecipazione nella [REDACTED], pari a euro 311.919, contro un valore di euro 1.096.500 stimato dalla debitrice.

L'organo commissariale ha osservato che la corresponsione ai chirografari di un importo siffatto rischia di tradursi seriamente nella previsione di una percentuale irrisoria, idonea a impattare sul requisito della fattibilità giuridica del concordato e quindi sulla causa in concreto, che diviene irrealizzabile, in quanto nessun obiettivo comune fra imprenditore e creditori è più possibile. Non si tratta, infatti, più di una discrezionalità valutativa, ma di una vera e propria difformità fra proposte intrinsecamente e sostanzialmente diverse fra loro.

A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che, *"in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha*

contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita

Borgonovi termine per integrazioni, memorie e repliche, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, riservandosi all'esito la decisione.

In seguito il Tribunale, ad un nuovo e completo esame di tutta la documentazione dimessa, ha ravvisato la necessità di un'integrazione della relazione -ai sensi dell'art. 172 LF- dell'organo commissariale, invitando lo stesso, con decreto dd. 24.3.2015

"1) a voler precisare se e da quando [redacted] SPA operava in patrimonio netto negativo, tenendo conto delle irregolarità commesse nella redazione dei propri bilanci e segnalate dagli stessi CC.GG nelle loro relazioni, nonché dei bilanci

a) di [redacted] Company spa, come rettificati dalla società di revisione JNP nel fallimento della predetta;

b) di [redacted] Immobiliare srl;

in particolare, indichino gli elementi specifici su cui si basa la loro valutazione;

2) a quantificare il presumibile danno attribuibile ad amministratori e sindaci per l'eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla legge;

3) a prendere posizione in ordine alla proposta transattiva formulata dalla famiglia nell'ambito delle procedure [redacted] Company spa e [redacted] spa;

4) a elencare i contratti bancari in essere, precisando per ognuno

a) la tipologia del contratto

b) se dopo la data di presentazione della domanda vi siano state movimentazioni, indicando tipo e misura delle stesse."

Il Tribunale ha quindi fissato termine fino al 30.04.2015 per il deposito delle integrazioni richieste ai Commissari Giudiziali, riservandosi all'esito la decisione.

III. In data 1.4.2015 [redacted] ha depositato istanza di concessione di un termine per memorie, cui il Tribunale non ha dato riscontro per un motivo ben preciso, nonostante i continui solleciti da parte ricorrente: si attendeva, infatti, l'integrazione richiesta all'organo commissariale, onde decidere se

proseguire con la procedura di revoca (in questo caso il termine sarebbe stato concesso), ovvero arrestare la stessa e dare ulteriore corso alla procedura di concordato.

Allo stato, pertanto, ritenendo il Tribunale non procedere alla revoca del concordato preventivo per i motivi che di seguito verranno specificati, non accoglie la richiesta di concessione di termini per il deposito di memorie e documenti, rappresentando la relazione dd. 30.04.2015 redatta dai Commissari mero atto integrativo di quella ai sensi dell'art. 172 LF.

Si ricorda, infatti, che non vi è alcuna previsione normativa che consenta al debitore di replicare per iscritto alla relazione commissariale, se non oralmente in sede di adunanza dei creditori, ovvero mediante memorie nell'ambito del giudizio di omologa.

Il Tribunale dichiara conseguentemente gli atti e le memorie depositati da [REDACTED] in data 29.04.2015 irricevibili.

IV. Quanto agli aspetti attinenti la revoca del concordato preventivo, è necessario soffermarsi ad analizzare due questioni giuridiche fondamentali:

A) **la sussistenza o meno della fattibilità giuridica del concordato**, intesa quale causa in concreto destinata al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro;

B) **la sussistenza o meno di atti di frode** che giustificerebbero la revoca del concordato preventivo;

A) Sulla fattibilità giuridica del concordato

I commissari giudiziali, in seguito all'instaurazione del contraddittorio nel presente procedimento, hanno rettificato la loro iniziale previsione di soddisfacimento del ceto creditorio, determinata fra lo 0,46% e l'1,38% (percentuale che senza dubbio non avrebbe più corrisposto al principio della regolazione della crisi *ex parte creditoris*, con indubbia mancanza di fattibilità giuridica del

concordato) portandola in un secondo momento, anche in seguito alle pretese avanzate dal Sig. Sternbach per la refusione delle spese già sostenute e per quelle ancora da sostenere per il ripristino del terreno presso cui era esercitata l'attività del c.d. ramo cava, ad una misura compresa fra il **1,53%** (*worst case*) e **11,45%** (*best case*), contrariamente alla previsione di soddisfacimento del 23% determinato dalla ricorrente.

Si rinvia, per un'analisi schematica delle varie ipotesi prospettate dall'organo commissariale -*worst case e best case* -, quanto all'attivo concordatario, alle pagine 18 e 19 della relazione dd. 6.3.2015, e quanto al passivo concordatario alle pagine 30 e 31 della stessa relazione.

I Commissari sono giunti, sostanzialmente, alla predetta variazione (quindi da una misura compresa fra lo 0,46 % e 1,38% a quella compresa fra l'1,53% e l'11,45%), tenendo conto di alcuni nuovi elementi emersi durante il contraddittorio e degni di valutazione:

- a) Previsione di incasso del credito di euro 1.050.000 (e non euro 1.600.000, come prospettato nel piano di [REDACTED], importo inizialmente azzerato dai Commissari) da parte di [REDACTED] srl, la cui determinazione si è basata sulle seguenti considerazioni: i) rinuncia da parte dell'avv. [REDACTED] di un credito per un importo di euro 375.000 verso DGF; ii) debiti maturandi in capo a [REDACTED] da rimborsare con preferenza rispetto alle pretese [REDACTED]; iii) accordo con l'altro socio finanziatore [REDACTED] con previsione di un trattamento paritetico.

Il Collegio segnala comunque che [REDACTED] non ha chiarito modalità, rischi ed eventuali problematiche legata al passaggio di denaro dalla società rumena [REDACTED].

Per maggior chiarezza a tal proposito è utile ricordare brevemente la genesi del credito *de qua*:

Come evidenziato dalla ricorrente [REDACTED] nel proprio ricorso dd. 28.2.2014 a pag. 45: "*in esito ad una complessa operazione di ristrutturazione del debito all'epoca sussistente nei confronti di [REDACTED], al fine di fare fronte alla richiesta di pagamento della fideiussione a suo tempo rilasciata in favore della [REDACTED] (oggi [REDACTED]), stipulava con [REDACTED] un contratto di*

finanziamento per un importo complessivo di euro 8.400.000, dei quali euro 8.044.000 venivano poi versati, con apposito accordo del 19.12.2011, a titolo di finanziamento della [REDACTED]

[REDACTED] partecipa oggi con il 10% in [REDACTED] (85% è di [REDACTED] ed il restante 5% di [REDACTED]); verso la fine del 2011, come sopra emerso, [REDACTED] aveva concesso un finanziamento di euro 8.044.000 a favore di [REDACTED], già [REDACTED], al fine di consentire a [REDACTED] di chiudere lo sconfinamento aperto presso [REDACTED] sorto a seguito della concessione di un finanziamento nel 2008 per l'acquisto di un terreno in Bucarest (Romania). Tale finanziamento fu poi versato nelle casse della [REDACTED] (società rumena), la quale ha poi acquistato il terreno menzionato dalla società rumena [REDACTED]. Successivamente il terreno è stato ceduto alla società rumena SC [REDACTED] (proprietario delle quote [REDACTED] in nome di [REDACTED] come indicato nella proposta di concordato) al prezzo di euro 12.500.000, oltre ad Iva, con pagamento garantito da effetto cambiario, di cui euro 14.875.000 garantito da ipoteca sul terreno, ove l'effetto cambiario è stato poi girato a [REDACTED] in restituzione del finanziamento ottenuto per l'acquisto del terreno da [REDACTED]. Con apposito accordo dd. 19.12.2011 [REDACTED] si era impegnata a destinare al rimborso a favore della ricorrente, in via prioritaria rispetto a quanto dovuto alla [REDACTED], il ricavato della vendita del terreno di Bucarest di proprietà della SC [REDACTED]; con atto di citazione la [REDACTED] in data 18.2.2015 ha convenuta [REDACTED] e alcuni esponenti della famiglia [REDACTED] chiedendo in via principale la nullità del contratto di finanziamento del 19.12.2011, e seguenti accordi attuativi, in quanto avente ad oggetto la destinazione in via preferenziale (e a scapito di [REDACTED]) del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà della società rumena.

- b) Diminuzione di una parte delle spese maturate in prededuzioni, che i Commissari avevano imputato ai contratti bancari (a loro modi di vedere ancora in corso di esecuzione), non più giustificate in presenza di dichiarazioni da parte di alcuni istituti di credito, con cui questi manifestano la volontà di congelare o sospendere il rapporto con la correntista [REDACTED].

c) I Commissari inseriscono, nella prospettazione del best case, l'offerta irrevocabile di acquisto proveniente dalla [REDACTED], con termine 31 maggio 2015 (trattasi della nuova offerta di data 13.02.2015, mentre la precedente offerta di data 21 gennaio 2015 con validità di trenta giorni doveva considerarsi scaduta) della partecipazione della [REDACTED], esprimendo nella loro memoria di data 06.03.2015 peraltro la convinzione della non realizzabilità di tale negozio, a causa della presenza di una clausola che condizionerebbe l'efficacia della proposta al fatto che entro il relativo termine di validità della stessa il terzo socio si obblighi a vendere la propria quota alla offerente. Solo successivamente in sede di seconda memoria di data 20.03.2015 presentata da [REDACTED], la stessa ha prodotto la dichiarazione del terzo socio che si dichiara disponibile alla vendita della propria quota.

d) Una notevole incidenza sulla variabilità della percentuale di soddisfacimento dei creditori (1,53% - 11,45%), poi, svolgono le previsioni di utilizzo o meno delle fidejussioni prestate da [REDACTED] a favore di Istituti di credito che hanno finanziato società collegate o controllate, oltre che la potenziale posta passiva per responsabilità di [REDACTED] verso [REDACTED] ai sensi dell'art. 2497 cc.

Riassumendo, quindi, l'organo commissariale giunge, sulla base delle valutazioni e argomentazioni sopra brevemente esposte, a determinare una percentuale di soddisfacimento nella misura compresa fra l'1,53 e l'11,45%.

Ci si deve ora chiedere se tale previsioni consenta al Tribunale di ipotizzare una causa di revoca del concordato preventivo.

Premesso che il giudizio sull'attendibilità della previsione di realizzo dei crediti (quanto a solvibilità dei crediti, garanzie prestate, pendenza di eventuali controversie, e in genere, l'esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o a ritardarne la riscossione) *"spetta in linea di principio al Commissario Giudiziale, nell'ambito delle verifica che egli è tenuto a compiere, dopo l'apertura della*